



Tribunale di Milano Sezione II civile

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

Dott. Caterina Macchi	Presidente rel.
Dott. Guendalina Pascale	Giudice
Dott. Luca Giani	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso iscritto al n. [REDACTED] con cui [REDACTED] ha proposto una domanda *ex art. 44 c.1 CCII*, riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo;

Preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese, con iscrizione avvenuta il 17.5.2024, e a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente, per quanto è qui di specifico interesse, ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022, una situazione patrimoniale aggiornata al 31.3.2024 e l'elenco dei creditori;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza sia del presupposto soggettivo di assoggettabilità a liquidazione giudiziale sia del presupposto oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, atteso che la sede legale della società è situata in Milano;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda come indicato in dispositivo;
- che devono fissarsi gli obblighi informativi periodici come previsto dall'art. 44 c.1 lett. c), indicati in dispositivo;
- che si determina come da dispositivo *ex art. 44 c.1 lett. d)* la somma necessaria per le spese di procedura sino alla scadenza del termine stabilito *ex art. 44 c.1*;

PQM

Visto l'art. 44 CCII;

1. concede al ricorrente **termine fino al 16 LUGLIO 2024** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona dell'avv. [REDACTED], il quale dovrà vigilare sull'attività che il ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, nonché sulle situazioni indicate dall'art. 44 comma 2 CCII;

3. autorizza il commissario giudiziale, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti.

4. dispone che il ricorrente:

4.1. entro il termine di **dieci giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 12.000,00 necessaria per le spese della procedura sino alla scadenza del termine concesso ex art. 44 c.1 CCII, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso Banca Popolare di Sondrio, in agenzia scelta dal c.g.;

4.2. allo scadere del 17 giugno 2024 e del 16 luglio 2024 depositi in cancelleria una **situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata** dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di

cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circostanze rilevanti alla stregua del disposto dell'art. 44 c. 2.;

5. dispone che il commissario giudiziale depositi il proprio motivato parere su tutte le istanze ex art. 46 CCII formulate nel ricorso;

6. manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al pubblico ministero, nonché per gli altri adempimenti di rito.

Milano, 23 maggio 2024.

Il presidente est.

Dott.ssa Caterina Macchi